

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 20 dicembre 2018 - n. 19299

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione del manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno e di pagamento per le misure a superficie/capo, della scheda di misura 13 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» e della scheda di misura 11 «Agricoltura biologica»

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
STRUTTURA SERVIZIO TECNICO
E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, che approva il programma di sviluppo rurale della regione italiana della Lombardia ai fini

della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il bando per la presentazione delle domande dell'anno 2018 della Misura 11 approvato dalla Direzione Generale Agricoltura con decreto n. 3568 del 14 marzo 2018 e della Misura 13 approvato dalla Direzione Generale Agricoltura con decreto n. 3485 del 13 marzo 2018;

Considerato che è necessario approvare un manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di aiuto e di pagamento delle Misure a superficie del PSR 2014-2020, in relazione all'esigenza di adeguare, le procedure di gestione e di controllo, alla regolamentazione unionale di riferimento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del reg. del. (UE) n.907/2014»;

Richiamato il IV Provvedimento Organizzativo 2018 approvato con d.g.r.n. XI/249 del 28 giugno 2018;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Per le motivazioni espresse in premessa:

DECRETA

1. di approvare il manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno e di pagamento per le misure a superficie/capo, della scheda di misura 11 «Agricoltura Biologica» e della scheda di misura 13 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» del PSR 2014-2020, di cui agli allegati, parte integrante e sostanziale, del presente Decreto;

2. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

Il dirigente
Giulio Del Monte

— • —



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020

**MANUALE OPERATIVO PER LA
GESTIONE E IL CONTROLLO DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO
PER LE MISURE A SUPERFICIE/CAPO**

Documento:

Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno e di pagamento per le misure a superficie/capo del PSR 2014-2020 della Regione Lombardia.

Edizione	Data di riferimento
1 – Prima versione	20/12/2018

Indice

1 INTRODUZIONE

- 1.1 Scopo e contenuto del manuale
- 1.2 Soggetti coinvolti
- 1.3 Gestione delle domande

2 ISTRUTTORIA DI RICEVIBILITÀ / AMMISSIBILITÀ

- 2.1 Istruttoria di ricevibilità / ammissibilità delle domande di sostegno iniziale / pagamento
- 2.2 Istruttoria di mantenimento delle condizioni di ammissibilità delle domande di pagamento

3 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

- 3.1 Controlli incrociati nell'ambito del SIGC

4 CONTROLLI IN LOCO

- 4.1 I controlli in loco sugli impegni
 - 4.1.1 Selezione del campione
 - 4.1.2 Preavviso
 - 4.1.3 Verifiche in campo
 - 4.1.3.1 Casi particolari
 - 4.1.4 Relazione di Controllo
- 4.2 Controlli sul rispetto della condizionalità

5 ESITI DEI CONTROLLI

- 5.1 Modalità di aumento della percentuale dei controlli a seguito di irregolarità riscontrate sulle domande controllate
- 5.2 Riesame

6 SANZIONI

7 MODIFICHE ALLA DOMANDA, RINUNCE, DECADENZE E ALTRO

Glossario dei principali acronimi e definizioni utilizzati nel testo

Art.	Articolo
BCAA	Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
BURL	Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
CAA	Centro Assistenza Agricola
CEE	Comunità Economica Europea
CGO	Criteri di Gestione Obbligatori
CRA – MAC	Unità di ricerca per la maiscoltura di Bergamo
CRA –ORL	Unità di ricerca per l'orticoltura di Montanaso Lombardo
CRS/CNS	Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi
D.lgs.	Decreto legislativo
D.P.R.	Decreto Presidente della Repubblica
DGR	Deliberazione Giunta Regionale
DM	Decreto Ministeriale
DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE / PAGAMENTO	Domanda presentata nel primo anno di adesione all'operazione (per tutte le operazioni) e che è contemporaneamente domanda di pagamento nelle operazioni con durata annuale (Misura 12, Misura 13)
DOMANDA DI PAGAMENTO	Domanda presentata negli anni successivi a quello iniziale di adesione (1° anno di impegno) con la quale si confermano gli impegni assunti e si richiede il pagamento dell'annualità (nelle operazioni con impegni pluriennali es. Sottomisura 10.1, Misura 11)
GIS	Sistema Informativo Computerizzato; (in inglese: Geographic Information System)
GPS	Sistema di Posizionamento Globale; in inglese: Global Positioning System
Ha	Ettaro
IMPREDITORE AGRICOLO	Art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse... "
L.r.	Legge Regionale
OD	Organismo Delegato
OP	Organizzazione Produttori Ortofrutticoli
OPLO	Organismo Pagatore della Lombardia
OPR	Organismo Pagatore Regionale
PAN	Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
PEC	Posta elettronica certificata
PIN	Codice identificativo personale (Personal Identification Number)
PO	Programmi Operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli
PSR	Programma di Sviluppo Rurale
SOCIETÀ AGRICOLA	Società di persone, di capitali o cooperativa che abbia come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse, individuate dall'art. 2135 del codice civile.
SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE	Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)
SIARL	Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia
Sis.Co.	Sistema Informativo delle Conoscenze
s.m.i	Successive modiche e integrazioni

S.A.U.	Superficie Agricola Utilizzata
S.O.I.	Superficie Oggetto di Impegno
UB	Unità di Bestiame
ZVN	Zone Vulnerabili ai Nitrati
NZVN	Zone non vulnerabili ai nitrati

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo e contenuto del manuale

Il manuale mira a precisare le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione delle procedure, dei controlli e delle sanzioni relative all'applicazione delle misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (di seguito PSR) della Regione Lombardia.

Le presenti disposizioni, pertanto, descrivono la procedura generale e i termini per la gestione delle domande di accesso ai benefici previsti nelle misure del PSR in oggetto, presentate a partire dal 2018.

Il Manuale è, inoltre, integrato da specifiche Schede di Misura/Operazione che forniscono ulteriori dettagli e chiarimenti in relazione alle caratteristiche di ciascuna Misura/Operazione.

Per alcune misure è invece disponibile un manuale specifico (ad es: Misura 10.1) che rimane il documento di riferimento.

In generale, il manuale può essere riferibile alle Misure riportate nella seguente tabella:

Misura ¹	Tipologia impegno	Operazione		Normativa di riferimento
8. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	Annuale	8.1.02	Mantenimento di superfici imboschite	Articolo 21, paragrafo 1, lett. a) e b) Articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Regolamento (UE) n. 702/2014
11. Agricoltura Biologica	Pluriennale	11.1.01	Conversione all'agricoltura biologica	Articolo 29, Regolamento (UE) n.1305/2013
		11.2.01	Mantenimento dell'agricoltura biologica	
12. Indennità aree Natura 2000	Annuale	12.1.01	Salvaguardia delle torbiere	Articolo 30, Regolamento (UE) n.1305/2013
		12.1.02	Conservazione di canneti, cariceti, molinieti	
		12.1.03	Conservazione di coperture erbacee seminaturali	
		12.1.04	Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica	
13. Indennità aree di montagna	Annuale	13.1.01	Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna	Articolo 31, Regolamento (UE) n.1305/2013

1.2 Soggetti coinvolti

La gestione delle domande di sostegno/pagamento nell'ambito delle misure a superficie/capo prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

¹ Regolamento (UE) n. 1305/2013, Allegato VI

L'Organismo Pagatore della Lombardia (OPLO): responsabile dei controlli (amministrativi e in loco) necessari per definire gli aiuti spettanti ai beneficiari e dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti.

L'Autorità di Gestione del Programma (AdG): Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia (DGA), responsabile dell'istruttoria di ricevibilità delle domande e, in generale, dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.


L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): organismo di coordinamento nazionale, competente per alcuni controlli, con particolare riferimento al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Uffici Territoriali Regionali (UTR)/Provincia di Sondrio/Comunità Montane: OPLO delega alcune funzioni amministrative ed i controlli agli Uffici Territoriali Regionali (UTR) competenti per territorio, alla Provincia di Sondrio o alle Comunità Montane convenzionate con OPLO. La delega è relativa ai controlli in loco riguardo la verifica del rispetto degli impegni di misura, non verificabili nell'ambito dei controlli amministrativi incrociati del SIGC.

Al fine di garantire il principio della **separazione delle funzioni e delle responsabilità**, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 49 (2) del Reg. (UE) 809/2014, si dispone quanto segue:

- I funzionari che eseguono i controlli amministrativi In fase d'istruttoria delle domande di sostegno devono essere diversi da chi svolge i controlli in fase di liquidazione delle domande di pagamento.
- I funzionari che svolgono i controlli in loco a campione devono essere soggetti diversi da coloro che hanno svolto i precedenti controlli in fase d'istruttoria e liquidazione.
- Tutte le attività e i controlli dovranno essere verificati da un funzionario di grado superiore che visterà i verbali elaborati (istruttoria, liquidazione e controllo in loco) e firmerà il provvedimento di ammissione a finanziamento e l'elenco di liquidazione.

1.3 Gestione delle domande



2 ISTRUTTORIA DI RICEVIBILITÀ / AMMISSIBILITÀ

2.1 Istruttoria di ricevibilità / ammissibilità delle domande di sostegno iniziale / pagamento

Le domande presentate e protocollate sono sottoposte ai controlli rientranti nella fase di istruttoria di ricevibilità / ammissibilità.

Tali controlli sono di competenza della DGA nei seguenti casi:

- domande di sostegno iniziale / pagamento presentate nell'ambito delle operazioni con durata annuale (es. Misura 12, Misura 13);
- domande di sostegno iniziale / pagamento presentate il 1° anno, nell'ambito delle misure con impegni di carattere pluriennale (es. Misura 11).

Per il dettaglio dei controlli svolti dalla DGA si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni attuative delle singole misure e dal Manuale relativo alla "Gestione delle domande di aiuto relative alle operazioni del PSR²".

² Decreto n. 2944 del 02/03/2018 e successive modifiche e aggiornamenti.

2.2 Istruttoria di mantenimento delle condizioni di ammissibilità delle domande di pagamento

Le domande di pagamento afferenti le misure che prevedono impegni pluriennali, sono presentate dai beneficiari direttamente ad OPLO a partire dal 2° anno di impegno.

OPLO, pertanto, è responsabile dell'esecuzione dei controlli di ricevibilità / ammissibilità svolti nel corso dell'istruttoria di mantenimento delle condizioni di ammissibilità delle domande di pagamento.

L'istruttoria si focalizza sui medesimi contenuti oggetto dell'istruttoria di ricevibilità / ammissibilità effettuati dalla DGA sulle domande di sostegno iniziale presentate per il 1° anno di impegno.

Essa prevede lo svolgimento dei seguenti controlli e attività amministrative:

- Il controllo della **ricevibilità** della domanda presentata (verifica della presentazione della domanda entro i termini, sottoscrizione da parte del soggetto autorizzato, verifica dei requisiti soggettivi del richiedente);
- Il controllo della **completezza** e della **validità** delle **dichiarazioni** rese dal richiedente e della **documentazione** presentata;
- La verifica del **mantenimento delle condizioni di ammissibilità** comuni e specifiche per operazione e dei limiti definiti nei bandi rispetto agli anni precedenti di impegno.

Qualora siano previsti controlli aggiuntivi svolti da OPLO nel corso dell'istruttoria di ricevibilità/ammissibilità, essi sono esplicitati nel dettaglio in ciascuna Scheda di Misura/Operazione.

A fronte di tale istruttoria, in caso di eventuali esiti negativi, OPLO trasmette una comunicazione al beneficiario, in modo che possano essere presentate memorie difensive entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

3 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 809/2014³ il **100% delle domande** di sostegno iniziale e delle domande di pagamento è sottoposto ai controlli amministrativi, **svolti ogni anno da OPLO**.

In generale, i controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- ✓ esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- ✓ presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- ✓ che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali (es. demarcazione con il greening);
- ✓ rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi verificabili per via amministrativa.

I controlli amministrativi afferiscono, inoltre, all'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento, nel caso di impegni non ancora conclusi, al fine di indagare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento, (esempi: cause di forza maggiore, rinuncia, cambio di beneficiario, ecc.).

³ Art. 28 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, Titolo III

Nei casi in cui non si riuscissero a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, OPLO o suo delegato procede con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio.

Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPLO o suo delegato provvederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

Per il dettaglio dei controlli amministrativi svolti da OPLO, specifici per ciascuna Misura / Operazione e delle relative modalità di esecuzione, si rimanda alle singole Schede di Misura / Operazione.

3.1 Controlli incrociati nell'ambito del SIGC⁴

Nella categoria dei controlli amministrativi rientrano specifiche verifiche che consentono la rilevazione di eventuali inadempienze in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici⁵.

Tali verifiche consistono nei controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, di gestione e controllo (SIGC)⁶ hanno l'obiettivo di presiedere la gestione amministrativa delle domande di pagamento e di integrare il Sistema Informativo delle Conoscenze (Sis.Co.) e Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Il Sistema Informativo delle Conoscenze (Sis.Co.) rappresenta, pertanto, lo strumento con cui la Regione Lombardia realizza e partecipa al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Sis.Co. supporta il sistema dei controlli rendendo disponibili in linea, all'Organismo Delegato ed a tutti i soggetti abilitati all'accesso, una serie di dati certificati relativi alle imprese agricole che si rapportano alla Pubblica Amministrazione per qualsiasi procedimento inerente il Programma di Sviluppo Rurale e garantendo il trattamento informatizzato delle domande.

Il trattamento informatizzato delle domande comprende le seguenti funzioni:

- a. Controlli automatici di coerenza interna ed esterna sui dati inseriti in domanda rispetto all'anagrafe nazionale delle aziende agricole (D.P.R. 503/99) o ad altre banche dati disponibili per individuare e impedire errori di compilazione o l'introduzione di dati incongrui o anomali. In particolare i dati inseriti nella domanda in fase di compilazione vengono incrociati:
 - con l'intera superficie inserita nel fascicolo aziendale;
 - con gli altri dati contenuti nella stessa domanda;
 - con i dati contenuti in altre domande o nel fascicolo aziendale del richiedente;
 - con i dati contenuti nelle domande o nei fascicoli di altre aziende presenti nell'anagrafe.
- b. Controlli automatici sui dati inseriti nella specifica scheda di misura, come al precedente punto.

⁴ Art. 29 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

⁵ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del Reg. (UE) n. 1306/2013

⁶ Il sistema integrato si applica al sostegno concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, ove applicabile, dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non si applica, tuttavia, alle misure di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, né alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

- c. Verifica di anomalie, derivanti da una domanda contenente dati difformi da quelli presenti nel fascicolo aziendale e incongrui rispetto ai dati contenuti in altri fascicoli aziendali (es. particelle in supero); la verifica, la convalida e la certificazione dei dati avviene attraverso l'istruttoria della pratica.
- d. Incrocio dei dati territoriali dichiarati con il Sistema Informativo Geografico (GIS) per la verifica dell'ammissibilità delle superfici per cui si richiedono i contributi.
- e. Incrocio dei dati relativi agli animali con l'Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità (BDN) e con la Banca Dati Regionale (BDR).
- f. L'identificazione delle particelle richieste tramite la verifica incrociata con le informazioni presenti nelle banche dati del Sis.Co. (fascicolo aziendale e GIS).
- g. La valutazione della superficie effettivamente ammissibile per ogni particella, in riferimento all'eleggibilità GIS, presente a Sis.Co.

Pertanto, su Sis.Co. a supporto delle suddette verifiche, sono disponibili tutti i dati e le informazioni di seguito elencati, alcuni provenienti anche dalle banche dati di diverse Amministrazioni Pubbliche, collegate a Sis.Co.:

- Registro Imprese della Camera di Commercio (incrociato con l'Anagrafe Tributaria del Ministero delle Finanze);
- Catasto Terreni del Ministero delle Finanze;
- Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità;
- BDR;
- Anagrafe delle aziende operanti nel settore agricolo e fascicolo aziendale della Regione Lombardia, attraverso un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori (CUAA);
- Registro di tutte le domande di sostegno comunitario, nazionale e regionale;
- Sistema informativo geografico (GIS).

4 Controlli in loco

I controlli in loco vertono sull'insieme delle superfici/capi per le/i quali è stato richiesto il sostegno e prevedono la misurazione della superficie, la verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti la superficie/gli animali dichiarati.

I **controlli in loco** si distinguono in:

- controlli in loco volti a verificare l'**eleggibilità delle superfici**;
- controlli in loco volti a verificare il **rispetto degli impegni di misura**;
- controlli in loco sul **rispetto della Condizionalità**.

Controllo in loco	Responsabile del controllo	Oggetto del controllo	Campione oggetto del controllo
Controlli in loco sull'ammissibilità delle superfici	AGEA	Verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alle superfici ricadenti nelle zone a campione (misurazione e coltura presente, mediante telerilevamento e fotointerpretazione) ⁷	5% delle domande presentate e ammissibili
Controllo in loco sugli impegni	OPLO + Organismi Delegati (UTR, Provincia di Sondrio, Comunità Montane)	Verifica del rispetto / mantenimento degli impegni specifici di Misura / Operazione previsti dai bandi, attraverso lo svolgimento di verifiche in campo.	5% ⁸ delle domande presentate e ammissibili
Controlli in loco sul rispetto della Condizionalità⁹	AGEA	Esecuzione dei controlli per il rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) con eccezione delle BCAA 1 – 2 e 3 e di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria (CGO)	1% delle domande presentate e ammissibili
	UTR/Provincia di Sondrio e Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS)	Controlli relativi al rispetto di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) così come specificati nel Manuale di Condizionalità e delle BCAA 1, 2 e 3.	

4.1 I controlli in loco sugli impegni

I controlli in loco previsti per ciascuna Misura/Operazione vertono sulle domande di pagamento estratte a campione da OPLO e sono di competenza di OPLO stesso che ne delega l'esecuzione agli Organismi Delegati, quali, ad esempio, UTR/Provincia di Sondrio e Comunità Montane.

I controlli devono essere effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario, ovvero nel periodo in cui sono verificabili la maggior parte degli impegni specifici previsti per ciascuna operazione e comunque entro l'anno in cui è stata presentata la domanda di sostegno/pagamento. Essi devono concludersi prima dell'erogazione del saldo del contributo.

⁷ E' facoltà di OPLO, qualora necessario per aree fuori zona campione, organizzare opportuni controlli di ammissibilità delle superfici con sistemi di misurazione idonei (es. GPS, drone, foto da satellite, ecc.)

⁸ Per i beneficiari di un sostegno concesso nell'ambito di una Misura/Operazione con impegni pluriennali che comporti pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, OPLO può decidere, dopo il quinto anno di pagamento, di controllare almeno il 2,5 %, ai sensi dell'Art. 32 Reg.(UE) 809/2014

⁹ Si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità, pubblicato nella sezione "Allegati" disponibile al seguente link: <http://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR/condizionalita/i-requisiti-di-condizionalita/>

4.1.1 Selezione del campione

Sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i., il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende, come indicato in tabella, almeno il 5% delle domande di pagamento presentate e ammissibili¹⁰.

L'estrazione avviene sulla base dell'analisi del rischio definita all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. e di un fattore di rappresentatività delle domande presentate.

Tale fattore di rappresentatività si ottiene estraendo casualmente, dall'intero universo di domande interessate, una percentuale compresa tra il 20% e il 25% del numero di domande da sottoporre a controllo. La parte residuale del campione viene estratta sulla base dell'analisi del rischio.

I fattori di rischio considerati per l'estrazione del campione del 5% sono aggiornati annualmente sulla base dei fattori di rischio previsti dalla Circolare di AGEA Coordinamento e sulla base di criteri di rischio regionali specifici stabiliti dall'Organismo Pagatore, individuati anche in relazione all'andamento dei controlli effettuati. Delle operazioni di estrazione viene redatto apposito verbale, a firma del Dirigente competente, nel quale sono specificati nel dettaglio i criteri di rischio adottati.

OPLO provvede a comunicare ad ogni Organismo Delegato interessato le domande estratte da controllare e, nel caso delle domande rientranti nel campione di rischio, fornisce evidenza dei motivi alla base della selezione di ciascun beneficiario.

OPLO, qualora lo ritenga necessario, può selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative e integrativo rispetto al campione iniziale.

Qualora un'azienda o un beneficiario, estratto nel campione a controllo, receda dalla misura prima che il controllo sia iniziato, al fine di mantenere la percentuale di controllo prevista per la misura stessa, l'OD deve comunicarlo ad OPLO, che provvederà, ove necessario, alla sostituzione con altra azienda o altro beneficiario ammesso per la stessa misura.

4.1.2 Preavviso

Ai sensi dell'art. 25 del Reg UE 809/2014 e s.m.i., i controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso. Esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni per le operazioni connesse alle superfici e non più di 48 ore per le operazioni connesse ad animali, giorni non lavorativi inclusi.

Il preavviso del controllo, se effettuato, deve avvenire tramite PEC o, in assenza, tramite posta elettronica ordinaria indirizzata alla sede legale dell'azienda. Le modalità e la data del preavviso devono essere documentate nella Relazione di controllo.

Il tecnico è tenuto a conservare la copia della comunicazione del preavviso al beneficiario, comprensiva della ricevuta di spedizione e/o ricezione, che dovrà essere successivamente allegata alla relazione di controllo.

Qualora si ritenga opportuno avvalersi della collaborazione delle sedi locali dei CAA, sia per ottenere assistenza nel reperimento del beneficiario sia nel raggiungimento della sede aziendale, nel caso di invio di preavviso, oltre che all'azienda sottoposta a controllo, esso potrà essere trasmesso anche al CAA di riferimento. Per garantire la tracciabilità di questa comunicazione è sufficiente utilizzare la modalità di trasmissione all'indirizzo e-mail dello sportello del CAA.

¹⁰ Ad eccezione della Operazione 8.1.02, come in nota 8

4.1.3 Verifiche in campo

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale recandosi in azienda il giorno stabilito con la documentazione necessaria.

Il beneficiario deve consentire l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato ed è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di sostegno.

Si evidenzia che la persona delegata dall'azienda deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso di un proprio documento di identità in corso di validità e dei documenti necessari alle verifiche in oggetto.

Il tecnico controllore è tenuto a far presente al beneficiario che, successivamente alla visita, dovranno essere effettuate ulteriori verifiche sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito nel corso della verifica in campo e che, in caso di irregolarità, verrà inviata successivamente comunicazione dell'esito finale.

Gli elementi acquisiti nel corso della visita in azienda dovranno essere messi in relazione agli esiti del controllo ammissibilità superfici di competenza di AGEA, una volta che gli stessi saranno resi disponibili sui sistemi informativi di OPLO.

Per la verifica degli impegni e dei requisiti devono sempre essere utilizzate le ultime versioni delle relazioni di controllo e delle check list approvate da OPLO e trasmesse agli OD, allegare a ciascuna Scheda di Misura/Operazione.

Gli elementi di dettaglio sul contenuto e sulle modalità operative di esecuzione delle verifiche in campo nell'ambito dei controlli in loco sono oggetto di trattazione all'interno delle Schede di Misura/Operazione.

4.1.3.1 Casi particolari

Nello svolgimento della visita possono verificarsi alcune situazioni per le quali il controllo è da considerarsi concluso, dal momento che l'impossibilità all'effettuazione o alla conclusione dello stesso è imputabile al beneficiario (art. 59, par.7 del reg. 1306/2013):

- il beneficiario/delegato non consente il corretto svolgimento del controllo in loco;
- il beneficiario/delegato non rende disponibile la documentazione aziendale ovvero il/i bene/beni oggetto del controllo.

In entrambi i casi il tecnico controllore è tenuto a indicare dettagliatamente sul verbale le motivazioni per le quali non è stato possibile eseguire o portare a termine il controllo e procede con la chiusura negativa dello stesso e con gli eventuali recuperi dovuti (per le misure pluriennali).

4.1.4 Relazione di Controllo

Al termine dei controlli in loco, il funzionario responsabile ha il compito di verbalizzare gli esiti del controllo in loco nell'apposita Relazione di Controllo.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 del Reg. (UE) 809/2014, il tecnico incaricato redige una Relazione di Controllo¹¹ contenente i seguenti elementi minimi:

- dati relativi al beneficiario e all'azienda agricola;
- dati relativi alla misura di sostegno e alle domande oggetto del controllo;
- persone presenti al controllo (funzionari Organi Delegati, beneficiario o suo delegato, ecc.);
- l'oggetto del controllo (particelle, capi, ecc.), le modalità e le tecniche di svolgimento, l'esito;
- preavviso (presente/assente e termini temporali e modalità, nel caso in cui il preavviso sia stato effettuato);
- eventuali ulteriori misure di controllo intraprese (es. prelievi fogliari);
- eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere una comunicazione incrociata rispetto ad altri regimi di aiuto, ad altre misure di sostegno o alla condizionalità;
- eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere un controllo negli anni successivi;
- data, luogo e firma di tutti i presenti.

Il beneficiario è invitato a firmare la Relazione di Controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni.

Qualora vengano formulate osservazioni dal beneficiario, egli è tenuto a sottoscriverle all'interno della Relazione.

Se durante la visita aziendale venissero riscontrate irregolarità, la Relazione di Controllo dovrà essere fatta firmare e consegnata in copia al beneficiario.

Qualora eventuali criticità emergano in seguito alle verifiche sulla documentazione raccolta durante il controllo in loco, al beneficiario deve essere trasmessa via PEC copia della Relazione con l'esito dei successivi controlli.

In caso di esito negativo del controllo svolto, la consegna della copia della Relazione in sede di controllo in loco o la successiva trasmissione telematica, costituiscono la formale comunicazione dell'esito dello stesso, a fronte del quale il beneficiario può chiedere il riesame secondo le modalità previste dal par. 5.2 "Riesame".

Il pagamento della domanda rappresenta la conclusione del procedimento in caso di esito positivo del controllo.

4.2 Controlli sul rispetto della condizionalità

Il controllo sul rispetto degli atti e delle norme di condizionalità è eseguito secondo le modalità definite dal "Manuale operativo dei controlli di condizionalità", redatto da OPLO e aggiornato annualmente. Tale controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

5 Esiti dei controlli

Con riferimento alla gestione degli esiti dei controlli, si rimanda alle disposizioni attuative delle singole Misure / Operazioni e al documento "Modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio", pubblicato per ciascuna Misura / Operazione nella sezione "Allegati" sul sito web: <http://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020/misure>, annualmente aggiornato a cura della DGA.

¹¹ Si rimanda alle singole schede di Misura per lo schema di Relazione di Controllo specifico

5.1 Modalità di aumento della percentuale dei controlli a seguito di irregolarità riscontrate sulle domande controllate

L'art. 35 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 prevede che "Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo."

L'Organismo Pagatore Regionale, pertanto, effettua l'analisi delle inadempienze riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad aumentare la quota percentuale delle domande da sottoporre a controllo in loco nella campagna successiva.

Le irregolarità sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- difficoltà di superficie tra quanto dichiarato in domanda e quanto riscontrato da AGEA in fase di controllo, le cui conseguenze sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014;
- mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni di misura, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, degli impegni pertinenti di condizionalità, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima;
- ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.

In questi casi OPLO estrae un campione integrativo di domande da sottoporre a controllo.

La modalità di aumento della percentuale di domande a controllo in loco scaturisce dall'incrocio tra l'incidenza percentuale del numero di domande risultate anomale a controllo e la gravità delle anomalie riscontrate.

L'incrocio tra la quota di domande anomale e la gravità delle anomalie riscontrate determina la dimensione dell'incremento del campione da controllare obbligatoriamente nell'anno successivo a quello anomalo, secondo una matrice d'incremento, denominata "*Matrice delle irregolarità*", in funzione della quota di domande irregolari e della gravità delle irregolarità riscontrate.

Per le misure connesse alle superfici/animali, non vanno considerate nel calcolo della quota di domande irregolari e della gravità delle irregolarità, le domande per le quali è stata riscontrata una difficoltà di superficie non superiore:

- al 20% e a 0,1 ha (entrambe le condizioni devono essere soddisfatte);
- al 3% e a 2 ha (entrambe le condizioni devono essere soddisfatte).

Matrice delle irregolarità

% domande irregolari**	Gravità delle irregolarità riscontrate*			
	Molto bassa ≤ 3%	Bassa > 3% - 20%	Media > 20% - 50%	Alta >50%
Molto bassa ≤ 15%	% fissata dalle disposizioni attuative	% fissata dalle disposizioni attuative	% fissata dalle disposizioni attuative x 1,25	% fissata dalle disposizioni attuative x 1,5
Bassa >15-30%	% fissata dalle disposizioni attuative	% fissata dalle disposizioni attuative x 1,25	% fissata dalle disposizioni attuative x 1,50	% fissata dalle disposizioni attuative x 2,00
Media >30% -50%	% fissata dalle disposizioni attuative x 1,25	% fissata dalle disposizioni attuative x 1,50	% fissata dalle disposizioni attuative x 2,00	% fissata dalle disposizioni attuative x 2,50

Alta > 50%	% fissata dalle disposizioni attuative x 1,50	% fissata dalle disposizioni attuative x 2,00	% fissata dalle disposizioni attuative x 2,50	% fissata dalle disposizioni attuative x 3,00
---------------	---	---	---	---

* Rapporto tra la somma dei valori economici delle irregolarità riscontrate nelle domande controllate e la somma dei contributi richiesti nelle domande controllate.

**Rapporto tra il numero di domande controllate con presenza di irregolarità e il totale di domande controllate.

Esempio:

si supponga che il campione estratto per il controllo in loco, pari al 5% delle domande ammissibili, sia costituito da 4 aziende e che la superficie di ogni azienda sia pari a 100 ha e il premio erogabile pari a 1 €/ha (pertanto il premio richiesto è pari 100 € per ciascuna).

- Nell'azienda A si accerta una superficie di 0 ha, il valore dell'irregolarità è pari a 100 € (1€/ha x 100 ha).
- Nell'azienda B si accerta una superficie di 70 ha, il valore dell'irregolarità è pari a 30 €.
- Nell'azienda C si accerta una superficie di 90 ha, il valore dell'irregolarità è pari a 10 €.
- Nell'azienda D si accerta una superficie di 100 ha, il valore dell'irregolarità è pari a 0 €.

La somma dei valori economici delle irregolarità è pari a: $100+30+10+0 = 140$ €

La somma dei contributi richiesti è pari a: $100+100+100+100 = 400$ €

La gravità delle irregolarità riscontrata è pari $140/400 \times 100 = 35\%$

La quota di domande irregolari è pari a: $3/4 \times 100 = 75\%$

La dimensione del campione di domande da sottoporre a controllo in loco nell'anno successivo è pari al 12,50 % ($5\% \times 2,50$).

In deroga a quanto sopra definito, in presenza di misure con numero esiguo di beneficiari che comportano il controllo in loco di un solo beneficiario, è necessario estrarre (all'atto della prima estrazione) una domanda di riserva da controllare solo nel caso in cui il controllo della prima domanda estratta abbia avuto esito negativo. Se anche il controllo della seconda domanda avesse esito negativo, nell'anno successivo a quello di controllo, il campione sarà aumentato secondo la metodologia definita dalla matrice delle irregolarità.

5.2 Riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria della propria domanda di pagamento può presentare all'Organismo Delegato competente memorie scritte per chiedere il riesame dell'istruttoria e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

Le modalità per presentare eventuali istanze di riesame nei casi in cui ci sia la necessità di modificare le informazioni riguardanti la consistenza territoriale dell'azienda per le parcelle condotte oppure nei

casi in cui non si concordi sugli esiti del raffronto fra quanto dichiarato e quanto rilevato mediante fotointerpretazione sono descritte nel Manuale di Istanza di riesame¹² al quale si rimanda.

6 SANZIONI

In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 “Principio di specialità”, le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 sono quelle previste dalla Legge 898/86.

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898¹³, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura.

La procedura che l'Organismo Delegato¹⁴ deve seguire per richiedere l'irrogazione di sanzioni amministrative è la seguente:

- a. la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
- b. la compilazione del verbale di contestazione della violazione commessa. Il verbale di contestazione può fare parte integrante del verbale di controllo ed essere inviato contestualmente alla pronuncia della decadenza;
- c. la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero) che può avvenire mediante PEC o invio di raccomandata con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 e dell'articolo 149 del Codice di Procedura Civile;
- d. il contestuale invio alla Direzione Generale Agricoltura, e per conoscenza all'OPLO, del verbale di contestazione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3¹⁵ della L. 898/1986, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate da FEASR tra le quali rientrano le Misure oggetto del presente Manuale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di

¹² Approvazione del procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di uso del suolo e consistenza territoriale - Istanza di riesame (D.d.s. 4 luglio 2016 - n. 6319 e successivi aggiornamenti).

¹³ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo

¹⁴ UTR/Provincia di Sondrio e Comunità Montane quali organismi delegati dalla DG Agricoltura.

¹⁵ Così come modificato dall'art. 14 della Legge n. 96 del 4/6/2010 - Legge comunitaria 2009.

150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
- b) 50 per cento per la parte di indebitato superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
- c) 70 per cento per la parte di indebitato superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
- d) 100 per cento per la parte di indebitato superiore al 50 per cento di quanto percepito

Per importi indebitamente percepiti superiori a Euro 5.000,00, oltre alle sanzioni amministrative sopra citate, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

7 Modifiche alla domanda, rinunce, decadenze e altro

Per quanto riguarda le disposizioni circa la gestione delle modifiche a domande già presentate, la presentazione di rinunce, la gestione delle decadenze totali e parziali, cause di forza maggiore e verifica della documentazione antimafia, si rimanda alle disposizioni attuative delle singole Misure / Operazioni.